

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
DEL COMUNE DI VERZUOLO**

Verbale n. 23 del 23/12/2021

Il Revisore dei Conti del Comune di Verzuolo:

**Premesso:**

- che il Segretario Comunale, in quanto Responsabile del Servizio Area Affari Generali e Servizi Demografici, con nota prot. n. 16523 del 06/12/2021, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata del 07/12/2021, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, con allegati la relazione illustrativa tecnico finanziaria afferente la citata costituzione e le tabelle relative alla costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21/05/2018, alla verifica del limite del trattamento accessorio ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, all'adeguamento del fondo risorse decentrate ex art. 33 del D.L. 34/2019 ed alla determinazione del Fondo disponibile;
- che, come risulta agli atti, in data 15, 16, 20 e 22 dicembre 2021 sono state trasmesse dall'Ente integrazioni alla documentazione iniziale e chiarimenti circa i provvedimenti adottati;
- che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

**Visti:**

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"**;*
- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare*

*complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**";*

- l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**";*
- l'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:  
*"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";*
- l'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:  
*"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";*
- l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:  
*"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";*

- l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:  
*"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*
- il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:  
*"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";*

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Esaminata** la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2021, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa all'Organo di revisione con posta elettronica certificata del 07/12/2021;

**Preso atto** della quantificazione del "fondo", come definita con deliberazioni della Giunta Comunale n. 171 del 15/12/2021 e n. 172 del 16/12/2021, come di seguito esposto:

| Contrattazione Integrativa - Descrizione                        | Anno 2021               |
|---|-------------------------|
| 1) Risorse Stabili  | 135.760,00              |
| Decurtazione per verifica del limite del trattamento accessorio | -20.059,44              |
| Adeguamento del Fondo risorse decentrate                        | 4.257,19                |
| Decurtazione permanente dal 2015                                | -39.905,06              |
| <i>Risorse Stabili del Fondo</i>                                | <i>80.052,69</i>        |
| Utilizzi  | -62.187,58              |
| <i>Risorse Stabili del Fondo disponibili</i>                    | <i>17.865,11</i>        |
| 2) Risorse Variabili  | 44.462,19               |
| Decurtazioni  | 0,00                    |
| <i>Risorse Variabili del Fondo</i>                              | <i>44.462,19</i>        |
| Utilizzi  | 0,00                    |
| <i>Risorse Variabili del Fondo disponibili</i>                  | <i>44.462,19</i>        |
| <b><i>Totale risorse del Fondo disponibili</i></b>              | <b><i>62.327,30</i></b> |

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

**Tenuto conto che** con la Determinazione del Responsabile Area Segretario Comunale n. 7 del 01/10/2021, avente ad oggetto: "DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS.DEL 18/04/2016 N. 50", è stata impegnata la spesa totale di euro 17.707,02 quale quota del fondo sul bilancio di previsione Esercizio 2021 così come di seguito indicato:

- Euro 13.313,56 sul cap. 1196/14 "UFFICIO TECNICO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE -INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- INCENTIVO FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE";
- Euro 3.261,77 sul cap. 1181/101 "UFFICIO TECNICO - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE E LSU";
- Euro 1.131,69 sul cap. 1191/11 "UFFICIO TECNICO - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP", senza il relativo inserimento nella costituzione del Fondo nella Sezione Risorse variabili non soggette a limitazione;

**Evidenziato che:**

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2021 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2021, come risulta dalle tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria ricevute dall'Ente in data 15/12/2021 che si sostanziano in:

Fondo risorse stabili:

| Descrizione                    | Importo          | Bilancio   |
|--------------------------------|------------------|--|
| Indennità di comparto          | 9.156,59         | 1021/14<br>1071/14<br>1081/14<br>1181/14<br>1211/14<br>1281/14<br>1821/14            |
| Progressioni orizzontali       | 47.930,99        | 1021/12<br>1071/12<br>1081/12<br>1181/12<br>1211/12<br>1281/12<br>1821/12<br>1954/12 |
| Altro (turno, art.24)          | 5.100,00         | 1281/14  |
| Risorse stabili a disposizione | 17.865,11        | 1021/14<br>1071/14<br>1081/14<br>1181/14<br>1211/14<br>1281/14<br>1821/14            |
| <b>Totale</b>                  | <b>80.082,69</b> |  |

Fondo risorse variabili:

| Descrizione          | Importo   | Bilancio |
|----------------------|-----------|----------|
| Integraz.1,2%        | 9.183,07  | 1021/14  |
| Conseg.obb.dell'Ente | 30.000,00 | 1021/14  |
| Coseg.obb.dell'Ente  | 1.184,00  | 1281/14  |
| ISTAT                | 2.907,00  | 1021/14  |
| ISTAT                | 1.188,12  | 1231/99  |
| Totale               | 44.462,19 |          |

Dettaglio delle somme disponibili per complessivi euro 62.327,30:

| <b>Risorse Stabili</b> |             |           | <b>Risorse Variabili</b> |             |           |
|------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|
| <i>Totale</i>          | <i>Euro</i> | 80.052,69 | <i>Totale</i>            | <i>Euro</i> | 44.462,19 |
| <i>Destinazioni</i>    | <i>Euro</i> | 62.187,28 | <i>Destinazioni</i>      | <i>Euro</i> |           |
| <i>A disposizione</i>  | <i>Euro</i> | 17.865,11 | <i>A disposizione</i>    | <i>Euro</i> | 44.462,19 |

**Raccomanda**

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della *performance* in vigore nell'Ente;
- gli incentivi per funzioni tecniche devono essere inseriti nella costituzione del Fondo nella Sezione Risorse variabili non soggette a limitazione, della cui integrazione si invita l'Ente a produrre conseguente riscontro,

**Esprime parere favorevole**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa e subordinatamente all'integrazione raccomandata, alla costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2021, nel limite dell'importo complessivo disponibile di euro 62.327,30.

Cuneo, 23 dicembre 2021

Dott. Giuseppe PELLEGRINO

L'ORGANO DI REVISIONE



